

**Legge federale
concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario
alla Fondazione del Museo internazionale
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa**

del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 2001²,
decreta:

Art. 1

La Confederazione partecipa alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (MICR).

Art. 2

¹ La Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, accordare un aiuto finanziario annuo al MICR.

² L'aiuto finanziario federale è versato soltanto se il Cantone di Ginevra e il CICR partecipano parimenti al finanziamento del MICR.

³ I mezzi necessari al finanziamento dell'aiuto finanziario federale sono accordati, mediante decreto federale semplice, sotto forma di limite di spese pluriennale.

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 101

² FF 2001 1359

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2001³

Termine di referendum: 24 gennaio 2002

2659